


PROVINCIA DI SASSARI

Si dichiara che il presente atto è stato esposto all'Albo di questo Ufficio per giorni 15 consecutivi
A partire dal 28 DIC 2012
Sassari, il 14 GEN 2013

IL NESSO NOTIFICATORE

Pista della



Provincia di Sassari

PROVINCIA DI SASSARI

La presente copia composta di n. 3 (tre) fogli è conforme all'originale esistente presso UFFICIO DELIBERARE Sassari, il 12 SET 2013



Il Segretario Generale
Dr. Pierino Arru

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 189 DEL 28/12/2012

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. PRESA D'ATTO DIVIETO ASSUNZIONI.

L'anno Duemiladodici, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 09:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Provinciale che, sotto la presidenza della **Dr.ssa ALESSANDRA GIUDICI** e la presenza degli Assessori, Signori:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | ALESSANDRA GIUDICI | - Presidente |
| 2. | ANGELO MURA | - Vice Presidente |
| 3. | ENRICO BACHISIO DAGA | - Assessore |
| 4. | PAOLO DENEGRI | - Assessore |
| 5. | GIOMMARRIA DERIU | - Assessore |
| 6. | GAETANO LEDDA | - Assessore |
| 7. | ROSARIO MUSMECI | - Assessore |
| 8. | ANTONIO NIEDDU | - Assessore |
| 9. | DANIELE SANNA | - Assessore |

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
8	1

T O T A L E

e la partecipazione del Segretario Generale **Dr. PIERINO ARRU** ha approvato all'unanimità la proposta di Deliberazione del Settore **PERSONALE, n. 18 del 24/12/2012** munita dei pareri di legge, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- l'art. 91, comma 1, D.Lgs 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensiva delle unità di cui alla L. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6, commi 4bis e 6, e l'art. 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001, prevedono:
 - l'elaborazione del documento di programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture di propria competenza;
 - l'impossibilità di assumere nuovo personale in carenza di programmazione triennale del fabbisogno;
 - l'adozione delle determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sulla base della medesima programmazione triennale;
- la legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, "gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" con indicazione dei principi, delle disposizioni e delle tipologie di spesa cui fare, a tal fine, riferimento;
- l'art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, stabilisce che negli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti sia inferiore al 50%, è possibile procedere ad assunzioni nel limite del 40% delle spese corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente, con inclusione, a tal fine, del computo della predetta percentuale delle spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo "titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica";
- l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 statuisce la ricognizione annuale delle eccedenze di personale con individuazione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza, pena l'impossibilità di procedere ad assunzioni o instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con conseguente nullità degli atti eventualmente posti in essere;

Richiamata la deliberazione n. 274 del 28.12.2011, avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2011/2013", mediante la quale la Giunta Provinciale, preso atto dell'impossibilità di procedere nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ad un programma di assunzioni, stante il superamento del parametro di incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente, aveva stabilito di rinviare qualsiasi decisione in proposito all'atto della definizione del programma triennale 2012-2014;

Dato atto che si è proceduto, per il tramite del competente servizio finanziario, che ne ha dato comunicazione con nota prot. n. 33129 del 28 agosto 2012, all'accertamento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ed, in particolare, che:

- è stato rispettato il patto di stabilità interno, come certificato con determinazione n. 40 del 16 marzo 2012;

- è stata garantita la riduzione della spesa di personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 557, della richiamata legge finanziaria 2007;
- l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti di cui al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. nella L. 133/2008 è inferiore al limite del 50%, come certificato con determinazione n. 6 del 25 gennaio 2012;

Dato atto, altresì, che il Collegio dei Revisori ha preliminarmente provveduto, in sede di approvazione del Bilancio 2012 e dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001, ad accertare il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa previsto dall'articolo 39 della Legge 449/1997;

Evidenziato che la Direzione Generale:

- ha accertato, a seguito di acquisizione di specifica dichiarazione in tal senso da parte dei dirigenti, la mancanza di dirigenti o personale in sovrannumero ed eccedenza, ai sensi del richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- in previsione della nuova programmazione del fabbisogno, ha proceduto ad invitare i dirigenti dei Settori a comunicare le specifiche esigenze di unità di personale con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza;

Visto il D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all'art. 16, comma 8, ha stabilito che:

- fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarebbero stati stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente;
- a tal fine sarebbe stata determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato D.L. n. 112/2008;
- a decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultassero collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non potessero effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, gli enti collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicassero le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti;

Dato atto che lo stesso, menzionato decreto, all'art. 16, comma 9, ha stabilito che "nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato";

Rilevato, in relazione alle richiamate disposizioni del D.L. n. 95/2012, che:

- il succitato DPCM, che avrebbe dovuto stabilire i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente e, conseguentemente, indicare a possibilità o meno per gli enti di poter procedere ad assunzioni non risulta, a tutt'oggi, essere stato approvato;
- non sono state neppure approvate, alla data attuale, specifiche disposizioni derogatorie al divieto alle assunzioni previsto per le Province;

Ritenuto, pertanto, non programmabile, al momento, in relazione alle motivazioni predette, alcuna acquisizione di personale, con riferimento all'annualità 2012, ma anche, nell'attesa di eventuali

modifiche normative, ai successivi anni 2013 e 2014, per i quali è necessario, comunque, rinviare alla programmazione del fabbisogno 2013-2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29 giugno 2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2012/2014;

Visti il PEG 2012, lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione vigenti,

DELIBERA

1) di prendere atto dei vincoli alle assunzioni attualmente imposti dalle vigenti disposizioni normative ed, in particolare, da ultimo, dei limiti stabiliti con il D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, con particolare riferimento:

- alla necessità che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012, venissero indicati, d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, rilevanti al fine di determinare le dotazioni organiche degli enti e la possibilità o meno di procedere a nuove assunzioni;
- allo specifico divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse, stabilito al comma 9 dell'art. 16, "riduzione della spesa degli enti territoriali", del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135;

2) di dare atto:

- che il succitato DPCM di cui al punto 1) del dispositivo, che avrebbe dovuto stabilire i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, non risulta, a tutt'oggi, approvato;
- che non sono state approvate, alla data attuale, specifiche disposizioni derogatorie al divieto alle assunzioni previsto per le Province;
- che, conseguentemente, le limitazioni previste nel richiamato D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, non sono state oggetto di intervento normativo e, pertanto, non consentono, alla data attuale, la programmazione di assunzioni con riferimento alle annualità 2012/2014;

3) di rinviare alla programmazione del fabbisogno 2013-2015 la formulazione del programma relativo alla eventuale individuazione delle figure professionali da assumere nel corso degli esercizi per le annualità 2013 e 2014, sulla base delle risultanze delle esigenze segnalate dai dirigenti dei Settori, delle disponibilità finanziarie accertate dal competente Settore Ragioneria e compatibilmente con i vincoli esistenti in materia nonché con il processo di revisione in atto nei confronti delle Amministrazioni Provinciali;

4) di incaricare il Direttore Generale ed il dirigente del Settore Personale, secondo le rispettive competenze, dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme in vigore;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Settori e alle UU.OO.AA., al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Sassari, alle OO.SS. ed alla R.S.U, al Collegio dei Revisori dei Conti per gli accertamenti di competenza dando atto che il

PROVINA

PROVINA

medesimo Collegio, contrariamente a quanto ritenuto da questa Amministrazione, ritiene di dover provvedere agli accertamenti dovuti soltanto dopo l'adozione formale dell'atto da parte della Giunta;

Ed inoltre

LA GIUNTA PROVINCIALE

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n 267/2000.

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE

Il Presidente
DR.SSA ALESSANDRA GIUDICI


Il Segretario Generale
DR. PIERINO ARRU

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata dal 28 DIC 2012 all'albo pretorio telematico della Provincia, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 GEN. 2013.

Il Segretario Generale
DR. PIERINO ARRU

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 T.U.E.L, a seguito di pubblicazione all'albo pretorio telematico della Provincia dal 28 DIC 2012

Il Segretario Generale
DR. PIERINO ARRU



Provincia di Sassari

PERSONALE

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla Proposta di delibera di Giunta Provinciale n. 18 del 24/12/2012, avente per oggetto PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. PRESA D'ATTO DIVIETO ASSUNZIONI.

Data 24/12/2012

Il DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè

